

Scioglimento di consiglio comunale a seguito di dimissioni dei consiglieri di maggioranza prima della verifica della condizione degli eletti. Annotazione alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 19-12-2012, n. 6534

di Maria José Zampano

Fonte: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 19-12-2012, n. 6534.

Parole chiave: scioglimento consiglio comunale - ineleggibilità - dimissioni consiglieri di maggioranza

Riferimenti normativi: art. 38, co. 4, D.P.R. n. 267/2000- art. 38, co. 8, D.P.R. n. 267/2000- art. 41 D.P.R. n. 267/2000- art. 141 D.P.R. n. 267/2000

Massime: Il consigliere proclamato è nella pienezza dei suoi poteri, incluso quello di concorrere a determinare lo scioglimento del consiglio con lo strumento delle dimissioni, sino a che non venga dichiarata la esistenza di una causa di ineleggibilità. Il consiglio neoeletto è tenuto a procedere, come primo atto, alla verifica delle ineleggibilità, ma se tale adempimento viene omesso le eventuali deliberazioni non sono, per ciò stesso, inefficaci.

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso contro lo scioglimento prefettizio del consiglio comunale di Isernia in seguito alle dimissioni presentate dai consiglieri di maggioranza dopo essere stati proclamati eletti e prima della verifica della condizione degli eletti (art. 41 T.U.E.L.) . Il T.A.R. Molise aveva sostenuto l'inefficacia delle dimissioni per mancanza di "convalida" degli eletti. Il Consiglio di Stato invece ne ribadisce il carattere di "verifica" priva di effetti costitutivi del mandato (arg. art. 38 co. 4). Il Consigliere è sin da subito nella pienezza dei suoi poteri sub condizione risolutiva dell'accertamento dell'ineleggibilità. Una dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma ciò non rende ipso facto invalidi gli atti compiuti nel frattempo, dovendosi applicare il principio del "funzionario di fatto". La sentenza ricorda inoltre che anche dopo la verifica resta sempre esperibile l'azione popolare di ineleggibilità davanti al giudice ordinario (art. 70, t.u. n. 267/2000).

M.J.Z.